



FIMMGTO-NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

Caro/a Collega,
grazie alla attenta e puntuale segnalazione di una collega nostra iscritta abbiamo saputo che dall'Ospedale Sant'Anna provenivano a noi medici di famiglia richieste che non facevano che aggravare il carico lavorativo ed oltretutto in modo del tutto incongruo. Abbiamo quindi inviato alla Dott.ssa Daniela Nizza, Dirigente Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, alla Direzione Sanitaria Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant' Anna, alla Direzione Sanitaria ASL TO1 e alla Presidenza Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Torino la seguente lettera di ferma protesta.

“Ci è stato segnalato che dall'Ospedale Sant'Anna giungono ai Medici di Famiglia, curanti di assistite che hanno scelto di effettuare il parto a domicilio, sollecitazioni a richiedere visite ostetriche multiple da effettuarsi da personale paramedico.

A questo proposito poniamo i seguenti quesiti:

- 1) per quale motivo viene richiesto al Medico di Famiglia il rilascio di una impegnativa per visita ostetrica?*
- 2) La visita ostetrica effettuata da personale paramedico è inserita nel nomenclatore regionale?*
- 3) Chi stabilisce che la gravidanza rientra nei termini di “fisiologicità” per cui può essere seguita da un' ostetrica?*

Segnaliamo che tra i compiti previsti dall' ACN per la Medicina Generale c'è la richiesta di consulto specialistico e non per personale paramedico, se non sulla base di un progetto preventivamente concordato.

Segnaliamo inoltre che tali sollecitazioni, non lecite, comportano una inutile perdita di tempo per il paziente e per il Medico per il rilascio di superflue richieste.

Distinti saluti

Il Segretario provinciale FIMMG Torino

(Dottor Roberto Venesia)”

Alla nostra lettera ha fatto seguito, per tramite della nostra segreteria Regionale, una risposta verbale da parte dell'Assessorato che ci ha dato pienamente ragione. Abbiamo richiesto anche una risposta scritta in tal senso. Intanto abbiamo registrato l'impegno perché il fatto contestato non si ripeta. Preghiamo i nostri colleghi di segnalarci eventuali reiterazioni o fatti analoghi sui quali interverremo prontamente.

Sul sito nazionale della FIMMG abbiamo notato una interessante tabella riguardante alcune novità fiscali curata dalla Commissione Nazionale Fisco della FIMMG. Abbiamo pensato di riproporla, allegandola a questo numero di FIMMGTO-Notizie a tutti gli iscritti della nostra sezione provinciale.

Spese di rappresentanza - Tra i quesiti fiscali che ci vengono rivolti, uno riguarda cosa si intende per spese di rappresentanza (deducibili come spese professionali nel quadro RE). Può essere utile ricordare che la normativa fiscale ancora vigente per l'anno di imposta 2008 e quindi dichiarazione IRPEF 2009, permette la deduzione delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate (generalmente fattura) per un importo non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi percepiti (dalla dichiarazione IRPEF 2010 relativa ai redditi 2009 sarà deducibile solo il 75% di quell'1%).

Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

E' quindi possibile portare in deduzione, nell'ambito dei limiti sopra specificati, eventuali spese sostenute per omaggi, anche natalizi, in relazione alla nostra attività professionale.

Nell'imminenza della ricorrenza Pasquale e di alcuni giorni festivi, ci è gradito augurare a Te ed alla Tua famiglia cose belle ed un meritato riposo.

RIFERIMENTI NORMATIVI	OGGETTO	PERIODI FISCALI IN VIGORE
	IRAP	
<p>D.L. n. 185/2008 art.6, convertito dalla legge n. 2/2009</p>	<p><u>Deduzione:</u></p> <p>In sede di determinazione dell'IRPEF a debito dal reddito 2008 occorre considerare anche la deduzione del 10% dell'IRAP dalla base imponibile. Tale deduzione è ammessa a condizione che il professionista abbia sostenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi per interessi passivi superiori a quelli attivi oppure - spese del personale di qualsiasi importo, anche minimo. <p>Si ricorda che il preciso riferimento all'articolo 99 del Tuir comporta che la deducibilità compete nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento dell'IRAP.</p> <p>Per il periodo di imposta 2008 la deduzione sarà pertanto pari al 10% dell'IRAP corrisposta in occasione del saldo relativo al 2007 e degli acconti relativi al 2008.</p>	<p>Deduzione: dal 2008 (Unico 2009)</p>
	<p><u>Rimborso:</u></p> <p>E' previsto un rimborso della maggiore IRPEF assolta per effetto dell'ineducibilità dell'IRAP nei periodi di imposta precedenti, distinguendo fra le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti che hanno presentato istanza di rimborso IRPEF alla data del 29/11/2008 motivata da ineducibilità dell'IRAP: il diritto al rimborso spetta per una somma pari ad un massimo del 10% dell'IRAP annua di competenza; l'esecuzione dei rimborsi avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze; - soggetti che non hanno presentato istanza di rimborso alla data del 29/11/2008: il diritto di rimborso spetta a condizione che si presenti in via telematica idonea istanza all'Agenzia delle Entrate entro il termine di 48 mesi dalla data di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento (quindi entro giugno 2009 potrà essere richiesto il rimborso dell'IRPEF versata a saldo per il periodo di imposta 2004). 	<p>Rimborso: periodi precedenti al 2008</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI	OGGETTO	PERIODI FISCALI IN VIGORE
	AGGREGAZIONI PROFESSIONALI	
L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)	<p>Con l'intento di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, processo necessario per migliorare la qualità dei servizi forniti alla collettività oltre che l'organizzazione del lavoro, la Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per la costituzione di studi associati, sia nella forma di associazioni professionali che di società.</p> <p>In particolare la legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede ai commi da 70 a 76 dell'art. 1, l'introduzione di una nuova agevolazione nei confronti delle "aggregazioni professionali" sotto forma di un credito d'imposta pari al 15% di alcuni specifici costi sostenuti, riguardanti beni sia mobili che immobili.</p> <p>Innanzitutto, le associazioni professionali, le società o, eventualmente, le "altre entità giuridiche" risultanti dal processo di unione, devono essere formate da un numero di professionisti compreso fra quattro e dieci.</p> <p>Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Si ritiene che siano escluse dal bonus le aggregazioni fra soggetti esercenti sì una professione che, però, costituisce, secondo l'art. 2238 del codice civile, "elemento di un'attività organizzata in forma di impresa" (ad esempio, il farmacista titolare di una farmacia, il medico che gestisca una casa di cura).</p>	<p>Si attende, tuttavia, l'emanazione di apposito decreto attuativo da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e, soprattutto, l'autorizzazione della Commissione europea, necessaria a rendere efficace l'agevolazione.</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI	OGGETTO	PERIODI FISCALI IN VIGORE
	COSTI DEDUCIBILI PER SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE	
L'art. 83, commi da 28-bis a 28-quater, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	<p>Le spese relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione sono deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%.</p> <p>In base alle modifiche apportate, si applicano le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> •le prestazioni <u>alberghiere e le somministrazione di alimenti e bevande</u> sono deducibili nella misura del 75% e per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. (circolare 5 settembre 2008, n. 53/E). Inoltre, le predette modifiche non interessano le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, le quali restano quindi interamente deducibili; •le <u>spese di rappresentanza</u> sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta; •le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili devono essere assunte nella misura del 75% e sono ammesse in deduzione nel limite del 50%; in sostanza, occorre calcolare il 50% del 75% del costo relativo (e quindi applicare il 37,5%). <p>Così come stabilito per le imprese, anche per gli esercenti arti e professioni, sono escluse dal limite di deducibilità del 75% le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi.</p>	dal 2009 (Unico 2010)

RIFERIMENTI NORMATIVI	OGGETTO	PERIODI IN VIGORE
<p>Articolo 54 del T.U.I.R.</p>	<p style="text-align: center;">SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI</p> <p>Giova sottolineare che nell'ambito del reddito di lavoro autonomo l'immobile è considerato strumentale se è tale " per destinazione " ex art. 43, comma 2, T.U.I.R., ovvero se è utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte e della professione da parte del possessore, indipendentemente dalla sua classificazione catastale.</p> <p><u>Trattamento fiscale delle spese di acquisto, dei canoni di locazione, anche finanziaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>immobile in proprietà</i>: è possibile dedurre il costo di acquisto del bene in base ad un piano di ammortamento predisposto con coefficiente massimo pari a quello stabilito dal D.M. 31 dicembre 1998, pari al 3%. Tale possibilità è attualmente concessa con le seguenti limitazioni: <ul style="list-style-type: none"> - la possibilità di dedurre le quote di ammortamento è prevista esclusivamente per i fabbricati acquistati nel periodo compreso fra il 1 ° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009; - la quota di ammortamento deducibile è ridotta ad 1/3 con riferimento agli anni 2007-2008-2009; - la quota di ammortamento deducibile deve essere calcolata con applicazione dei criteri stabiliti dal D.L. n. 223/2006 (art. 36, commi 7 e 7-bis), ovvero esclusivamente con riferimento alla quota di costo relativa al fabbricato, al netto della quota riferibile al terreno su cui tale fabbricato insiste. Tale quota, se non specificata nell'atto di acquisto, deve essere determinata in misura forfetaria pari al 20% del costo complessivo; • <i>immobile in locazione finanziaria</i>: come per gli immobili acquisiti in proprietà, è possibile dedurre dal reddito di lavoro autonomo i canoni della locazione finanziaria con le limitazioni previste con riferimento ai beni acquisiti in proprietà: <ul style="list-style-type: none"> - la possibilità di dedurre i canoni è prevista esclusivamente per i contratti stipulati nel periodo compreso fra il 1 ° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009; - la quota di canoni deducibile è ridotta ad 1/3 con riferimento agli anni 2007-2008-2009; - la quota di canoni deducibile deve essere calcolata con applicazione dei criteri stabiliti dal D.L. n. 223/2006 (art. 36, commi 7 e 7-bis), ovvero esclusivamente con riferimento alla quota relativa al fabbricato, al netto della quota riferibile al terreno su cui tale fabbricato insiste. Tale quota, se non specificata nell'atto di acquisto, deve essere determinata in misura forfetaria pari al 20% del costo complessivo. <p>In deroga alla norma generale che prevede che la deducibilità dei canoni di leasing pagati in relazione ad un bene strumentale sia ammessa a condizione che il contratto di leasing abbia una durata almeno pari alla metà del periodo di ammortamento stabilito con l'applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988, la norma specifica prevede che i canoni di leasing pagati in relazione ad un bene immobile siano deducibili solo se il contratto di leasing ha una durata non inferiore a 8 anni e non superiore a 15 anni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Immobile in locazione</i>: è possibile dedurre dal reddito di lavoro autonomo un importo pari al canone di locazione pagato nell'anno. <p><u>Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione:</u></p> <p>L'art. 54, comma 2, T.U.I.R., nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede che le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione abbiano un trattamento diverso a seconda delle caratteristiche dei lavori eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese incrementative del valore o della vita utile dell'immobile: vengono capitalizzate ad incremento del costo di acquisto del bene e sono deducibili in base al piano di ammortamento dello stesso; • spese non incrementative del valore o della vita utile dell'immobile: sono deducibili nell'anno in cui sono sostenute nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'anno nel registro dei beni ammortizzabili, ovvero, se questo non è tenuto, nel registro IVA degli acquisti. La parte eccedente il 5% è deducibile nei 5 anni successivi, per quote costanti, a partire dall'anno successivo a quello in cui dette spese sono sostenute. 	<p>dal 2007 (Unico 2008)</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI	OGGETTO	PERIODI FISCALI IN VIGORE
	IVA	
D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009	<p>I contribuenti con ridotto volume d'affari (nella relazione si parla di 200 mila euro), pur avendo emesso la fattura, potranno scegliere di versare l'Iva solo dopo l'incasso del corrispettivo, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso clienti soggetti passivi d'imposta.</p> <p>La disposizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Quindi, non entra in vigore subito ma occorrerà attendere la decisione del Consiglio europeo, che comunque non potrà arrivare più tardi di otto mesi dalla richiesta avanzata dallo Stato italiano dopo l'approvazione del decreto anticrisi; 2) è limitata alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi e non di privati; 3) è applicata per scelta, su ogni operazione e non si estende a tutte le cessioni o prestazioni effettuate dai soggetti interessati al "differimento" e va indicata specificatamente in fattura. Se nulla viene indicato in fattura, si applicano le regole ordinarie; 4) l'imposta deve comunque essere versata, anche se il pagamento non è stato effettuato, dopo il decorso di un anno dall'operazione; 5) se, prima del termine dell'anno, il cessionario o il committente fallisce o è assoggettato a procedure esecutive prima di avere effettuato il pagamento, l'esigibilità può essere sospesa anche oltre. 	Occorre attendere la decisione del Consiglio europeo

RIFERIMENTI NORMATIVI	OGGETTO	PERIODI FISCALI IN VIGORE
	SPESE AUTOMOBILE	
<p>Articolo 164 del T.U.I.R. modificato dal D.L. n. 81/2007.</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 164 del TUIR le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il costo di acquisto degli autoveicoli è deducibile nella misura del 40%. Nel determinare l'ammontare deducibile non bisogna tener conto del costo di acquisto che eccede Euro 18.075,99; - il costo di acquisto di un motociclo (cilindrata superiore a 50 cc) è deducibile nella misura del 40%. Nel determinare l'ammontare deducibile non bisogna tener conto del costo di acquisto che eccede Euro 4.131,66; - il costo di acquisto di un ciclomotore è deducibile nella misura del 40%. Nel determinare l'ammontare del costo deducibile non bisogna tener conto del costo che eccede euro 2.065,83; - le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi citati sono deducibili nella misura del 40%. - I costi di acquisto nonché le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto sono deducibili nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. <p>I professionisti possono dedurre un solo veicolo e nel caso di studi associati è deducibile un solo veicolo per associato.</p>	<p>Dal 2007 (Unico 2008)</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI	OGGETTO	PERIODI FISCALI IN VIGORE
	DISPOSIZIONI COMUNI PER I SGGETTI IRPEF	
D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una <i>detrazione dall'imposta lorda</i> e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.	2008
D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	<p>Detrazione IRPEF del 19%, per le spese sostenute per l'acquisto degli <i>abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico</i> locale, regionale e interregionale.</p> <p>La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per i familiari a carico.</p> <p>La detrazione d'imposta compete fino all'importo massimo di euro 47,50.</p>	2008-2009
Articolo 8, del D.P.R. n. 917/1986 (così sostituito dall'articolo 1, comma 29, L. 24 dicembre 2007, n. 244)	<p>Il <i>reddito complessivo</i> si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in regime di contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione in cui si imputano i redditi. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.</p>	dal 2008